

Bird & Bird

Le novità nel
settore
energetico
introdotte dal
"Decreto PNRR-
ter" e dalla
Bozza del
Decreto Aree
Idonee

(d.l. n. 13/2023, aggiornato alla
legge di conversione n. 41/2023)

Settembre 2023



Sommario

Le novità nel settore energetico introdotte dal "Decreto PNRR-ter" e dalla Bozza del Decreto Aree Idonee	3
1. Semplificazioni e novità dei procedimenti autorizzativi	4
2. Nuove soglie ed esenzioni per le valutazioni ambientali	5
3. Interventi sulle aree idonee e i relativi regimi autorizzativi	7
4. Impianti fotovoltaici in aree industriali, discariche e cave	8
5. Impianti di accumulo elettrochimico combinati ad impianti FER	9
6. Incentivazione degli impianti a biometano	9
7. Semplificazioni per le Comunità Energetiche	10
8. Bozza del Decreto Aree Idonee	10
Contatti	14

Le novità nel settore energetico introdotte dal "Decreto PNRR-ter" e dalla Bozza del Decreto Aree Idonee

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023) recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in G.U. n. 94 del 21 aprile 2023, in vigore dal 22 aprile 2023.

Il 21 aprile 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 la legge 21 aprile 2023, n. 41 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” (il “Decreto”).

Il Decreto, recante una serie di interventi volti a favorire l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (“PNC”), è entrato in vigore il 25 febbraio 2023, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 47. È pertanto a partire da tale data che devono considerarsi operative le disposizioni del Decreto che la legge n. 41/2023 ha confermato senza modificazioni. Sono invece applicabili a far data dal 22 aprile – giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 41/2023 - le disposizioni nuove (anche modificative delle precedenti), aggiunte in sede di conversione.

Il Decreto apporta un’importante revisione della *governance* collegata all’attuazione del PNRR, prevedendo misure volte a rafforzare la capacità delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori e ad accelerare e snellire le procedure, in un’ottica di costante semplificazione del sistema.

Tra le recenti novità del settore energetico rientra poi senza dubbio la tanto attesa bozza del decreto volto all’indicazione dei criteri per l’individuazione, da parte di Regioni e Province Autonome, delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (“**Bozza Decreto Aree Idonee**”), in circolazione dal 12 luglio 2023. In ritardo di oltre un anno rispetto alla delega contenuta nell’art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 199/2021, il Ministero dell’Ambiente (“MASE”) ha predisposto la bozza di decreto, da sottoporre al vaglio della Conferenza unificata Stato-Regioni e città ed autonomie locali, contenente anche le nuove quote di *burden sharing* ripartite tra le Regioni per il raggiungimento dell’obiettivo FER nazionale al 2030.

Con il presente contributo intendiamo fornire una sintetica panoramica delle principali novità introdotte in tema di energia e ambiente, con particolare riferimento alle semplificazioni dei procedimenti autorizzativi per gli impianti da fonti rinnovabili e all’individuazione delle aree idonee. Dopo una panoramica delle novità introdotte dal Decreto, qualche cenno sarà quindi dedicato all’analisi dei contenuti della Bozza Decreto Aree Idonee attualmente in circolazione e a qualche problematica già emersa in ordine soprattutto alla disciplina transitoria.

1. Semplificazioni e novità dei procedimenti autorizzativi

Alcune semplificazioni sono state apportate, dall'art. 47 del Decreto, al procedimento di **autorizzazione unica**, regolato dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

In particolare, è stato interamente sostituito il comma 4, con l'introduzione del procedimento unico, comprensivo dei provvedimenti di valutazione ambientale e la fissazione di nuovi termini di conclusione del procedimento.

Si segnalano le seguenti previsioni:

- l'autorizzazione unica è rilasciata *“a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali”, al quale “partecipano tutte le amministrazioni interessate”*;
- l'autorizzazione unica *“costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto”* o, per gli impianti idroelettrici, *“l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale”*;
- il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a **novanta giorni** per i progetti di cui al comma 3-bis, che prevedono la partecipazione del Ministero della Cultura relativamente ai progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per tutti gli altri progetti il termine massimo per la conclusione del procedimento è pari a **sessanta giorni**, al netto dei tempi necessari per le procedure di valutazione ambientale ove previste;
- in caso di procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, è possibile avviare il procedimento unico *“anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA”*.

L'intervento, da valutare favorevolmente, ha senz'altro il pregio di aver accelerato il procedimento di autorizzazione unica, riducendone i termini massimi di durata (peraltro, ridotti ulteriormente in sede di conversione), e semplificato il suo svolgimento, limitando l'intervento del Ministero della Cultura e integrando le valutazioni ambientali. La scelta di far confluire anche le procedure ambientali nel contesto del procedimento abilitativo edilizio – come peraltro già avviene a livello regionale con il provvedimento autorizzatorio unico regionale (“**PAUR**”) – consentirà una valutazione congiunta e contestuale di tutti gli interessi coinvolti con notevole riduzione dei tempi e anche del contenzioso, atteso che l'impugnazione potrà ora essere rivolta esclusivamente contro l'unico provvedimento finale e non più separatamente avverso il provvedimento ambientale prima e quello autorizzativo poi.

Ulteriori novità che hanno interessato sempre l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 sono:

- la previsione del rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque, all'interno del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione unica, *“per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro”*;
- l'eliminazione dal comma 3-bis del riferimento alle c.d. aree contermini¹ quando si tratta dei casi in cui è prevista la partecipazione del Ministero della Cultura al procedimento unico, partecipazione che risulta dunque limitata *“ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali**”*.

Sempre con riferimento alle aree contermini il comma 3 dell'art. 47 del Decreto ne ha sancito la definitiva irrilevanza, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (“**Decreto Semplificazioni-bis**”). Tale disposizione prevedeva che per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della Cultura fosse chiamato ed esprimere, nell'ambito della Conferenza di Servizi, un parere obbligatorio ma non vincolante. In futuro, dunque, il Ministero della Cultura non parteciperà più al procedimento

¹ Per tali intendendosi le aree limitrofe a quelle direttamente sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, calcolate – secondo la definizione di cui all'art. 14.9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 – per una distanza pari, in linea d'aria, a cinquanta volte l'altezza massima dell'aerogeneratore più vicino per gli impianti eolici o la massima altezza da terra per tutti gli altri impianti.

autorizzativo se il progetto è localizzato in un'area che non è direttamente vincolata, ma è soltanto contermina ad un'area vincolata.

Alcune novità hanno riguardato anche la procedura autorizzativa semplificata (“PAS”) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28:

- l'art. 49 del Decreto ha modificato il comma 7-*bis* dell'art. 6, stabilendo che, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della PAS, l'**interessato** alla realizzazione dell'intervento **trasmette la copia della dichiarazione**, da cui risulta la data di ricezione, **per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (“BUR”)** alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. **Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.**

Il Legislatore ha dunque espressamente previsto la pubblicazione sul BUR della dichiarazione del proponente – da valersi quale titolo autorizzativo nell'ambito della PAS nel caso di silenzio dell'Amministrazione nei trenta giorni dal deposito della stessa - chiarendo che, da tale data, decorrano i termini di impugnazione. La novella ha sicuramente il pregio di fare chiarezza sulla corretta individuazione del *dies a quo* a partire dal quale decorre il termine per impugnare. Tuttavia, non è stata colta l'opportunità anche per chiarire, una volta per tutte e risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in questi anni, quale azione sia effettivamente esercitabile avverso la PAS da parte del terzo che si ritenga lesa: se l'azione di annullamento², nel termine di sessanta o centoventi giorni; ovvero l'azione avverso il silenzio³, nel termine di anno. La precisazione dell'esatto termine di impugnazione avrebbe senz'altro risolto ogni dubbio anche sulla natura della PAS perfezionatasi per silenzio dell'Amministrazione. L'incertezza del quadro giurisprudenziale, invece, non consente di escludere che eventuali iniziative giudiziarie, proposte dopo che siano decorsi centoventi giorni dalla pubblicazione della PAS sul BUR, possano essere ritenute tempestive.

Inoltre, gli artt. 47, comma 6, e 49, comma 1, lett. b) del Decreto hanno modificato l'art. 7-*bis* del d.lgs. n. 28/2011, recante “*Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili*”. Le novità sono di seguito sintetizzate:

- è stato introdotto il comma 5-*bis* che aggiunge gli **impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a “Rete Natura 2000”**, a quelli a cui si applica la disciplina di cui al comma 5, primo periodo, nel quale si stabilisce che “*sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati*” (cd. “mini-eolici”);
- **per impianti che presentano le caratteristiche di cui al comma 5** (fotovoltaici e termici su edifici in centro storico) e la cui realizzazione è considerata quale attività di manutenzione ordinaria (a cui si sono aggiunti ora, come appena detto, anche i “mini-eolici”), ubicati in zone caratterizzate da vincoli paesaggistici, è prevista l'operatività del meccanismo del **silenzio-assenso relativamente al parere dell'autorità paesaggistica**. Il meccanismo opera se, entro il termine di **quarantacinque giorni** dalla data di ricezione dell'istanza, non siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento della stessa, per cui l'autorizzazione deve intendersi rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine suddetto può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.

2. Nuove soglie ed esenzioni per le valutazioni ambientali

Il Decreto ha introdotto significative novità, soprattutto in sede di sua conversione, anche in tema di valutazioni ambientali e, in particolare, di valutazione di impatto ambientale (“**VIA**”) e di valutazione ambientale strategica (“**VAS**”) per alcune tipologie di impianti. Sempre in un'ottica di accelerazione e semplificazione delle procedure autorizzative sono state infatti modificate le soglie di riferimento per l'attivazione delle valutazioni ambientali (art. 47, comma 11-*bis* del Decreto) e sono state previste delle esenzioni totali – anche per impianti di potenze complessive significative – in via transitoria (art. 47, comma 1-*bis* del Decreto).

² Si veda da ultimo TAR Latina, sez. I, 29 marzo 2023, n. 203; Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9429.

³ Si veda, *ex multis*, Cons. St., sez. IV, 4 gennaio 2023, n. 130; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 giugno 2021, n. 1243; Cons. St., sez. IV, 8 luglio 2020, n. 4383; Cons. St., sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3112.

In primo luogo, per gli **impianti fotovoltaici** sono state innalzate le soglie di cui all'Allegato II alla Parte II e di cui all'Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("**Codice Ambiente**") e, dunque, le **soglie per la VIA a livello nazionale e l'assoggettabilità a VIA a livello regionale** rispettivamente a **20 MW** e **10 MW** purché:

- l'impianto si trovi nelle cd. "**aree idonee**" individuate ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; ovvero
- l'impianto si trovi in aree **a destinazione industriale, artigianale e commerciale** nonché in **discariche** chiuse e ripristinate ovvero in **cave** non suscettibili di ulteriore sfruttamento. (nuovo art. 22-*bis* del d.lgs. n. 199/2021); ovvero
- al di fuori delle due ipotesi precedenti, l'impianto **non sia situato all'interno di aree "non idonee"** comprese tra quelle specificamente individuate ai sensi della lett. f) dell'allegato 3 al D.M. 10 settembre 2010 (es. siti UNESCO, aree e beni di notevole interesse culturale, immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico, zone vicine a parchi archeologici, aree ricomprese nella rete Natura 2000 e *Important Bird Areas*).

Per ragioni di riordino della disciplina sino ad ora vigente, è stato quindi soppresso il terzo periodo del comma 9-*bis* dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 che prevedeva soglie diverse per i fotovoltaici collocati nelle "aree idonee" e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, discariche e cave (art. 47, comma 11-*ter* del Decreto).

Le nuove soglie si applicano in luogo delle attuali previste per i fotovoltaici (10 MW per la VIA nazionale e 1 MW per lo *screening* VIA regionale), che rimangono comunque vigenti nelle ipotesi di casistiche diverse da quelle sopra considerate.

Inoltre, l'art. 47, comma 11-*quater* del Decreto, ha assoggettato a *screening* VIA regionale gli **impianti idroelettrici di potenza superiore a 1 MW** a condizione che siano realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari.

Da ultimo, in via transitoria **fino al 30 giugno 2024**, sono **esentati da ogni valutazione di carattere ambientale di cui al titolo III della parte II del Codice Ambiente** alcune tipologie di progetti che:

- ricadano nelle cd. "**aree idonee**" individuate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021; e
- siano contemplati in piani o programmi **già sottoposti a positiva VAS**.

Si tratta, in particolare, dei seguenti progetti:

- impianti **fotovoltaici** con potenza complessiva **fino a 30 MW**, comprensivi anche delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi;
- **impianti per lo stoccaggio** dell'energia da fonti rinnovabili, comprensivi anche delle opere e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi;
- i **progetti di rifacimento**, potenziamento o integrale ricostruzione **di impianti fotovoltaici** già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, **sino a 50 MW**;
- i **progetti di repowering di impianti eolici** già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, **sino a 50 MW**.

A ciò si aggiungano le esenzioni previste, sempre **fino al 30 giugno 2024** e sempre nel caso di progetti considerati in piani **già sottoposti positivamente a VAS**, per:

- gli **impianti eolico offshore** di potenza complessiva non superiore a **50 MW**, che ricadano, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 199/2021 nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo;
- i **progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale**, necessari a integrare l'energia

rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero i progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'art. 36 del d.lgs. 1° giugno 2011 n. 93.

Tali esenzioni sono state previste in sede di conversione del Decreto, in attuazione dell'art. 6 del Regolamento UE/2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. La previsione di un'esenzione – seppur temporanea - totale è sicuramente da leggere positivamente in un'ottica di semplificazione e accelerazione delle procedure, considerato che sono solitamente quelle ambientali a richiedere valutazioni più approfondite. Tuttavia, l'effetto perseguito risulta senz'altro depotenziato dalla previsione della necessaria previa sottoposizione a VAS dei piani in cui i progetti sono ricompresi.

Su scelta del proponente, le esenzioni descritte possono trovare applicazione anche nei casi di progetti con i requisiti descritti che, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, sono già sottoposti a procedimento di VIA pendente.

3. Interventi sulle aree idonee e i relativi regimi autorizzativi

L'art. 47 del Decreto ha introdotto svariate modifiche anche alla disciplina delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, contenuta nell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021.

In primo luogo, sono state introdotte modifiche all'elenco delle aree idonee individuate *ex lege*, di cui all'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021:

- è stata integralmente sostituita la **lett. a)**, che adesso si riferisce ai siti in cui “sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che **non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento**”. **Il suddetto limite del 20 per cento dell'area occupata non si applica agli impianti fotovoltaici**, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al solo limite di cui alla lettera *c-ter*), numero 1), riferito alle *“aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”*. Tale previsione ha il chiaro obiettivo di facilitare, dal punto di vista autorizzativo, gli interventi di rifacimento, potenziamento o ricostruzione di impianti già esistenti;
- alla **lett. c-quater)** è stato specificato che rientrano tra le aree soggette alla tutela prevista per i beni culturali e paesaggistici dal d.lgs. n. 42/2004 e che, quindi, non possono essere considerate idonee, quelle “gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto”. È stata anche modificata la distanza rilevante per determinare la fascia di rispetto (determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela) che, per gli impianti eolici è passata da sette chilometri a *“tre chilometri”* e per gli impianti fotovoltaici è passata da un chilometro a *“cinquecento metri”*;
- alla **lett. c-bis 1)** è inserito il riferimento ai *“sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori”*.

In relazione aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, lett. *c-bis*) – ossia i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali – è stato previsto espressamente l'obbligo della gara per conferire la relativa concessione per la realizzazione di impianti da energia rinnovabile. L'art. 47 del Decreto ha infatti introdotto un nuovo comma *8-bis* all'art. 20 d.lgs. 199/2021 nel quale si stabilisce che:

- le società concessionarie autostradali, previa determinazione dei relativi canoni, sono tenute ad avviare – anche su istanza di parte – procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della disponibilità di tali aree;
- si proceda tramite pubblicazione di un avviso che definisca:
 - oggetto della subconcessione;
 - requisiti di partecipazione;
 - criteri di selezione delle domande;
 - durata della subconcessione (che può eccedere la durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario subentrante di risolvere la subconcessione con indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati).
- Qualora la procedura a evidenza pubblica vada deserta o non siano presentate offerte appropriate, il concessionario autostradale può affidare le aree in questione direttamente a società controllate o collegate.

Tale previsione chiaramente potrebbe risultare di particolare vantaggio nel caso in cui ci sia comunque la volontà ultima da parte del concessionario di realizzare tali impianti sfruttando le aree ritenute idonee.

All'art. 22 del d.lgs. n. 199/2021 è stato aggiunto il comma 1-ter ai sensi del quale *“La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1”*. Le **infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti ricadenti aree idonee seguono il regime autorizzativo dell'impianto** in ragione del rinvio alla disciplina di cui al comma 1, il regime applicabile è così sintetizzabile:

- espressione di un parere obbligatorio ma non vincolante da parte dell'autorità competente in materia paesaggistica, e, in caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
- la riduzione di un terzo dei termini delle procedure di autorizzazione.

Ulteriore intervento da segnalare riguarda l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito in legge 27 aprile 2022, n. 34 (**“Decreto Energia”**), relativo agli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole. La nuova disposizione prevede che gli **impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole**, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, **previa definizione delle aree idonee** di cui all'articolo 20, comma 1, d.lgs. n. 199/2021 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, **sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli** o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica - alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli - ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia. *Tale previsione introduce quindi la possibilità per gli imprenditori agricoli di sfruttare le proprie aree, anche per il tramite di iniziative imprenditoriali congiunte con i produttori di energia elettrica, facilitando la realizzazione dei medesimi impianti da un punto di vista autorizzativo. Rimangono, tuttavia, incertezze applicative sui profili di bancabilità nella realizzazione di tali progetti in assenza di titoli idonei che cristallizzino i rischi di impugnazione e di intervento da parte di terzi.*

La norma richiede che ricorrano tuttavia le seguenti condizioni: a) i pannelli solari siano posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedano una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A. (**“GSE”**).

L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso (con previsione quindi di un corrispettivo), del fondo.

4. Impianti fotovoltaici in aree industriali, discariche e cave

Altra importante novità in termini di semplificazione riguarda gli **impianti fotovoltaici a terra e le relative opere di connessione** ubicati nelle **aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche chiuse e ripristinate ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento**.

Il Decreto ha inserito nel d.lgs. n. 199/2021 il nuovo art. 22-bis che considera l'installazione di questi impianti, con qualunque modalità, come **attività di manutenzione straordinaria**. In particolare, la realizzazione non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati **fatte salve, se previste, le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte II del Codice Ambiente** (inciso aggiunto in sede di conversione del Decreto)⁴.

Se la zona è interessata da un vincolo paesaggistico sarà necessaria una previa comunicazione alla competente Soprintendenza, la quale ha un termine di trenta giorni per emanare, nel caso in cui di carenza dei requisiti necessari, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione dell'impianto.

⁴ Si consideri che, come già illustrato nel paragrafo 2, fino alla soglia dei 10 MW per questa tipologia di impianti ad oggi non è più richiesta nemmeno la verifica di assoggettabilità a VIA regionale.

La previsione introduce, quindi, la regola della libera installazione senza alcun limite di potenza, con l'evidente fine di accelerare i processi autorizzativi e favorire la diffusione degli impianti e delle relative opere di connessione nelle aree indicate. Ai fini di coordinamento rispetto alla disciplina sino ad ora vigente, il Decreto ha quindi disposto l'abrogazione del primo periodo del comma 9-*bis* dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 che prevedeva il regime della PAS per le medesime tipologie di impianti fino ai 20 MW (art. 47, comma 3 del Decreto).

*Pur a fronte del riconoscimento dell'importante apertura del Legislatore in favore dell'installazione di impianti ad energie rinnovabili in queste specifiche aree, è tuttavia opportuno prendere in considerazione che, in queste ipotesi, **non vi sarà più alcun un titolo autorizzativo edilizio** – anche per impianti fotovoltaici di elevata potenza, non essendo prevista alcuna soglia – che si consolidi né un termine per l'Amministrazione per intervenire anche esercitando poteri inibitori. Saranno, dunque, ora possibili solo interventi sanzionatori **ex post**⁵ e ciò, come riportato anche sopra in merito agli impianti ubicati in aree agricole, non aiuta al mero fine di consolidare la situazione sotto il profilo di bancabilità e certezza che usualmente si richiede per questi tipi di impianti.*

5. Impianti di accumulo elettrochimico combinati ad impianti FER

L'art. 47 del Decreto ha poi modificato l'art. 1, comma 2-*quater*, lett. c), del d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, sostituendo quanto previsto dal punto 3). La nuova disposizione stabilisce che la **realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico**, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, **da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili**, sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati tramite PAS ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28/2011, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato, ma non ancora in esercizio.

6. Incentivazione degli impianti a biometano

Il Decreto, nella sua versione definita in sede di conversione, ha anche previsto all'art. 47, comma 6-*bis*, **l'ultrattività del sistema di incentivazione del biometano**, disponendo che, *“al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice”*.

Ad oggi, si è svolta una prima procedura bandita, ai sensi del Decreto Ministeriale del 15 settembre 2022, a fine gennaio, la cui graduatoria è stata pubblicata il 10 luglio 2023, e per la seconda procedura sono recentemente scaduti i termini di partecipazione. Si è appena conclusa. La prossima procedura è attesa per dicembre.

⁵ Sul punto, si veda T.A.R. Toscana – Firenze, sez. III, sent. 10 novembre 2016, n. 1625: *“Il regime della edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380 del 2001, diversamente da quello della scia, non prevede una fase di controllo successivo (da esperirsi entro un termine perentorio) che – in caso di esito negativo - si chiude con un provvedimento di carattere inibitorio. Gli interventi che rientrano nella sfera di “libertà” definita dalla predetta norma non sono infatti soggetti ad alcun titolo edilizio tacito o espresso (...) Eventuali pronunciamenti anticipati dell'ente in ordine alla ammissibilità degli interventi comunicati (...) non hanno, quindi, carattere provvedimento ma meramente informativo, non rispondendo gli stessi ad un potere legislativamente tipizzato”*; T.A.R. Sicilia-Catania, sez. I, sent. 16 luglio 2018, n. 1497: *il terzo “potrà sollecitare il Comune all'esercizio delle verifiche allo stesso spettanti e, in caso di inerzia, attivare il procedimento del silenzio; l'amministrazione, dal canto suo, a fronte di una denuncia-diffida da parte del terzo, ha l'obbligo di procedere alle verifiche che potrebbero giustificare anche un suo intervento repressivo e ciò diversamente da quanto accade in presenza di un 'normale' potere di autotutela che si connota per la sussistenza di una discrezionalità che attiene non il solo contenuto dell'atto ma anche l'an del procedere, il cui esercizio è incoercibile dall'esterno attraverso l'istituto del silenzio-inadempimento (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2237 del 22 maggio 2015)”*.

7. Semplificazioni per le Comunità Energetiche

Significative novità sono state introdotte, sotto vari profili, anche con riferimento alle comunità energetiche.

L'art. 47, comma 10, del Decreto prevede la possibilità per le comunità energetiche di **accedere**, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, **agli incentivi di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 199/2021** per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW, purché:

- si tratti di **comunità energetiche i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole**, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 c.c., da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- fermo restando il **pagamento degli oneri di rete**, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), del medesimo art. 8 del d.lgs. n. 199/2021.

Il secondo periodo del comma 10 stabilisce che l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

Secondo quanto previsto dal successivo comma 11, le medesime previsioni e deroghe si applicano altresì alle altre **configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile** di cui al d.lgs. n. 199/2021, **realizzate da:**

- **imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;**
- **imprese agroindustriali**, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- **cooperative agricole** che svolgono attività di cui all'articolo 2135 c.c. e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati.

Ulteriore intervento normativo che ha interessato le comunità energetiche si rinviene all'art. 47, comma 4, del Decreto, nel quale si stabilisce che fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011, **gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti** a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del **PNRR, possono affidare in concessione**, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, **aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.**

A questo scopo, gli enti locali, anche sulla base di bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi, recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto.

8. Bozza del Decreto Aree Idonee

A partire dal 12 luglio 2023 è in circolazione la tanto attesa bozza del decreto volto all'indicazione dei criteri per l'individuazione, da parte di Regioni e Province Autonome, delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ("**Bozza Decreto Aree Idonee**"). In ritardo di oltre un anno rispetto alla delega contenuta nell'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 199/2021, il Ministero dell'Ambiente ("**MASE**") ha predisposto la bozza di decreto, da sottoporre al vaglio della Conferenza unificata Stato-Regioni e città ed autonomie locali, contenente anche le nuove quote di *burden sharing* ripartite tra le Regioni per il raggiungimento dell'obiettivo FER nazionale al 2030.

In particolare, gli **80 GW di nuova capacità rinnovabile** attesa per la fine del decennio, in modo da rispondere ai nuovi obiettivi sulle energie pulite derivanti dal pacchetto europeo "*Fit for 55*" e alla luce del pacchetto

"Repower UE"⁶, sono stati ripartiti tra Regioni e Province autonome, secondo la tabella riportata nell'art. 2 della Bozza Decreto Aree Idonee. La Sicilia risulta essere la Regione chiamata a contribuire maggiormente con gli oltre 10 GW che le sono stati assegnati.

È consentito il raggiungimento di accordi tra le Regioni per il trasferimento statico di determinate quantità di potenza purché ciò non pregiudichi il conseguimento dell'obiettivo della Regione che effettua il trasferimento. Nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, la Regione inadempiente dovrà trasferire alle altre Regioni, in maniera proporzionale rispetto al maggior risultato conseguito da queste ultime, compensazioni economiche finalizzate a realizzare interventi a favore dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, di valore equivalente al costo di realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili realizzabili nella Regione o Provincia autonoma inadempiente, così come individuato dal GSE sulla base dei costi della tecnologia più efficiente.

La Bozza del Decreto prevede un sistema di monitoraggio da parte del Ministero dell'Ambiente, supportato dal Gestore dei Servizi Energetici, entro il 31 luglio di ciascun anno.

Per raggiungere i loro obiettivi, le Regioni dovranno individuare con **legge regionale "da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con lo scopo di rendere disponibile il massimo potenziale delle stesse"**⁷. In caso di mancata adozione della legge regionale (o degli atti delle Province autonome) sulle aree idonee, il MASE in ultima istanza "propone al Presidente del Consiglio dei Ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei Ministri", dopo aver assegnato un termine di almeno 6 mesi per provvedere⁸.

Al fine di facilitare le Regioni nel proprio compito e assicurare omogeneità nell'applicazione a livello nazionale, il MASE ha individuato specifici principi e criteri per definire "superfici e aree idonee". Dalla lett. a) alla lett. e) l'art. 8 riporta disposizioni di carattere generale, valevoli per qualsiasi tipologia di impianto, per orientare l'attività delle Regioni e delle Province. Più in particolare, si stabilisce quanto segue:

- le caratteristiche generali e i requisiti oggettivi che le aree idonee devono possedere devono rendere chiara ed evidente la possibile classificazione, ovvero le condizioni per la sua attribuzione (lett. a e b);
- i requisiti per la classificazione di una superficie o di un'area come idonea possono essere differenziati in base alla fonte, alla taglia e alla tipologia dell'impianto (lett. c);
- nell'individuazione delle superfici ed aree idonee sono rispettati i principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul potenziale produttivo agroalimentare e, a questo scopo, devono essere individuati specifici criteri per definire come superfici e aree idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili le seguenti aree: le superfici occupate dai bacini artificiali di accumulo idrico e da canali artificiali per la difesa idraulica del territorio; le superfici e le aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali quali, a titolo esemplificativo, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, ex aree militari (lett. d e e).

Alla lett. f) l'art. 8 elenca in dieci punti le tipologie di superfici e di aree da considerare idonee. Si tratta delle aree già considerate idonee ai sensi dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, alle quali si aggiungono:

- i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa secondo l'art. 20, d.l. n. 17/2022;
- i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia e agli uffici giudiziari, secondo l'art. 10 d.l. n. 144/2022;
- i beni immobili individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali, individuati di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, secondo l'art. 16, commi 1 e 2, d.l. n. 13/2023;

⁶ Il pacchetto europeo "Fit for 55" è rappresentato da un insieme di dodici direttive e regolamenti diretti a ridurre le emissioni di carbonio dell'Unione europea di almeno il 55% entro il 2030, al fine ultimo del raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. Il pacchetto "Repower UE" è invece il piano presentato il 18 maggio 2022 dalla Commissione europea in risposta alle interruzioni del mercato energetico conseguente all'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Tale piano sta aiutando l'Unione Europea a risparmiare energia, produrre energia pulita e diversificare l'approvvigionamento energetico, accelerando così la transizione energetica.

⁷ Art. 3, comma 1, lett. a) della Bozza Decreto Aree Idonee.

⁸ Art. 6 della Bozza Decreto Aree Idonee.

- le superfici degli edifici, delle strutture e dei manufatti su cui vengono realizzati impianti fotovoltaici, nonché le aree per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, qualora rientranti fra le tipologie per le quali è applicabile il regime di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011.

Alla lett. g) l'art. 8 stabilisce invece i criteri di utilizzazione valevoli per le aree agricole, che non rientrano fra le aree identificate come non idonee:

- per gli impianti fotovoltaici *standard* realizzati su suoli agricoli, la percentuale massima di utilizzo del suolo agricolo nella disponibilità del soggetto che realizza l'intervento, comunque non è inferiore al 5% e non è superiore al 10%. È il caso di segnalare come la previsione di un limite percentuale così modesto ha formato oggetto di pesanti critiche da parte di Elettricità Futura⁹ e di Italia Solare¹⁰;
- per gli impianti agrivoltaici ai sensi delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici del giugno 2022, e che rispettino le prescrizioni di esercizio ivi previste, la percentuale massima del punto che precede è raddoppiata. Anche tale percentuale è stata considerata troppo bassa e penalizzante da parte di Elettricità Futura e Italia Solare;
- per gli impianti agrivoltaici realizzati in conformità dell'art. 65, comma 1-*quater*, del d.l. n. 1/2012, non si applicano le limitazioni di utilizzo del primo punto;
- per gli impianti ricadenti aree di cui alla lett. e) – ossia bacini artificiali, aree industriali, terreni improduttivi, miniere, cave, aree contaminate - e quindi non utilizzabili per attività agricola, non si applicano limitazioni di utilizzo del suolo agricolo interessato dall'intervento;
- per terreni classificati agricoli, ma non concretamente utilizzabili a tali fini, possono essere stabilite percentuali maggiori di utilizzo, rispetto a quelle del primo punto;
- al raggiungimento della percentuale massima di sfruttamento del suolo - indicata per ciascuna Regione nella Tabella di cui all'allegato 1 della Bozza di Decreto Aree Idonee recante la c.d. Superficie Agricola Utilizzata – SAU in percentuale minima e in percentuale massima – secondo i valori indicati nell'allegato 1, sussiste la possibilità di attribuire alle aree agricole rimanenti la classificazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici, al fine di tutelare l'utilizzo agricolo dei suoli, ad eccezione del caso di impianti agrivoltaici ai sensi dell'art. 65, comma 1-*quater*, del d.l. n. 1/2012.

L'art. 8 detta poi alla lett. h) specifici criteri che valgono invece per l'individuazione di aree idonee per installazione di impianti eolici:

- le aree valutate con adeguata ventosità, tale da garantire una producibilità maggiore di 2.250 ore equivalenti a 100 metri di altezza, prendendo a riferimento analisi settoriali specifiche ovvero le mappe di vento disponibili nell'Atlante eolico ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 199/2021;
- si escludono le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e con riferimento ai soli beni di peculiare pregio, quali a titolo esemplificativo, i siti rientranti nel patrimonio UNESCO, nella lista FAO GIHAS e in quelli iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici possono essere introdotte fasce di rispetto fino a 7 chilometri, purché le aree idonee complessivamente individuate sul territorio regionale o provinciale abbiano una superficie pari almeno all'80% di quella individuabile considerando i criteri specifici di ventosità di cui al punto precedente.

La Bozza Decreto Aree Idonee introduce sostanzialmente una **tripartizione nella classificazione delle superfici** tra (i) aree classificate come **idonee** secondo i criteri sopra riportati dell'art. 8; (ii) aree **non idonee**, secondo le definizioni elaborate a livello regionale in attuazione dei criteri di cui all'Allegato 3 delle Linee Guida emanate con Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 e ora da aggiornare; ed (iii) aree soggette alla disciplina ordinaria che non rientra nelle due precedenti categorie, nelle quali si applicheranno i regimi autorizzativi ordinari.

In base all'attuale formulazione dell'art. 10 della Bozza Decreto Aree Idonee, che disciplina il regime transitorio, pare ragionevole potersi concludere che le nuove indicazioni sulle aree idonee/non idonee dettate dalle

⁹ <https://www.elettricitafutura.it/News-/News/Appello-di-Elettricit-Futura-ai-Partiti-politici-necessario-correggere-il-DM-Aree-Idonee-pena-il-blocco-delle-rinnovabili-e-di-5404.html>

¹⁰ <https://www.qualenergia.it/articoli/decreto-aree-idonee-preoccupazione-italia-solare/>.

Regioni **non si applicheranno ai progetti avviati¹¹ in data precedente** all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali se l'impianto è collocato in un'area già oggi definita idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021. Resta eventualmente ferma la possibilità per il proponente - entro 3 mesi dall'entrata in vigore dei provvedimenti regionali - di richiedere invece l'applicazione della nuova disciplina regionale. Viceversa, le indicazioni regionali sopravvenute troveranno applicazione nel caso in cui l'impianto non sia collocato nelle aree considerate.

La previsione sta generando qualche prima critica, soprattutto con riferimento al caso di parchi fotovoltaici da realizzare su aree agricole per cui la Bozza Decreto Aree Idonee prevede limiti molto più stringenti degli attuali. Nonostante gli investimenti sostenuti e i progetti sviluppati, infatti, questi impianti potrebbero vedersi applicate le nuove regole se collocati in aree non già classificate oggi come idonee o, seppur collocati in aree oggi idonee, nel caso in cui l'iter autorizzativo non sia ancora stato avviato con la presentazione dell'istanza, ma siano comunque iniziate le negoziazioni per l'acquisizione dei terreni e le procedure di connessione.

Si rimane quindi in attesa di vedere se e in quale misura le Regioni e le Province Autonome chiederanno modifiche sul testo del futuro decreto nell'ambito della conferenza unificata ad oggi in corso.

¹¹ Per "progetti avviati" è ragionevole intendere i progetti per cui sia già stata presentata l'istanza per l'ottenimento del titolo alla costruzione.

Contatti



Pierpaolo Mastromarini

Partner

+390669667000
pierpaolo.mastromarini@twobirds.com



Simone Cadeddu

Partner

+390669667000
simone.cadeddu@twobirds.com



Jacopo Nardelli

Counsel

+390669667000
jacopo.nardelli@twobirds.com



Chiara Nuzzo

Associate

+390669667000
chiara.nuzzo@twobirds.com



Camilla Triboldi

Associate

+390669667000
camilla.triboldi@twobirds.com

